

N.15142 del repertorio

N.12610 della raccolta

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA**

Registrato a
TRAPANI
il 25 marzo 2026
con il num. 2379
serie 1T

L'anno duemilaventisei.

Il giorno diciotto, del mese di marzo.

Alle ore diciassette e minuti cinque (17.05).

In Trapani, nel mio studio notarile sito nella via Garibaldi numero 25.

Innanzitutto a me Dott.ssa **ADRIANA GASBARRO**, Notaio in Trapani, iscritta nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Trapani e Marsala,

è presente il signor:

- **MARRONE D'ALBERTI VINCENZO MAURIZIO**, nato a Trapani il giorno 11 aprile 1965, residente a Trapani, nella piazza Generale Scio numero 15, codice fiscale MRR VCN 65D11 L331B, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione Musicale e Culturale denominata "**TRAPANI CLASSICA**", con sede in Trapani, piazza Gen. Scio numero 15, codice fiscale numero 93087440819.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certa, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della detta associazione, convocata in prima convocazione per il giorno 17 marzo 2026, in questo luogo alle ore 17.00, andata deserta, ed oggi qui convocata alle ore 16.30 in seconda convocazione, giusta avviso di convocazione spedito a tutti i soci secondo quanto disposto dal vigente statuto sociale, contenente il seguente ordine del giorno:

- modifiche statutarie.

Aderendo alla richiesta, io Notaio do atto che, su designazione unanime degli intervenuti, assume la Presidenza dell'assemblea lo stesso comparente, il quale dichiara e dà atto di quanto segue:

- che, come risulta dal foglio presenze, che rimane acquisito agli atti della società, sono presenti e rappresentati numero 9 (nove) soci sul totale di 20 (venti);

- che, il Presidente medesimo ha personalmente accertato l'identità personale dei presenti e la loro legittimazione ad intervenire;

- che, conseguentemente, l'assemblea è validamente costituita e può validamente discutere e deliberare sull'argomento all'ordine del giorno sul quale tutti si dichiarano sufficientemente informati.

Passando alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente espone i motivi che rendono oggi necessaria una revisione complessiva dello Statuto dell'Associazione ai fini dell'adeguamento alla normativa di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, cosiddetto "Codice del Terzo Settore".

Propone quindi all'assemblea:

- di scegliere il tipo di "Associazione di Promozione Sociale" tra gli enti del terzo settore per i quali è prevista l'iscrizione al "RUNTS".
 - di modificare la denominazione dell'Associazione da **"TRAPANI CLASSICA"** a **"TRAPANI CLASSICA - ETS APS"**, con precisazione che l'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inserite nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore";
 - di approvare ed adottare un nuovo testo dello statuto sociale, adeguato alla normativa del Terzo Settore (D.Lgs.117/2017 e successive modifiche ed integrazioni), formato ad ventinove articoli, testo che è stato in precedenza letto a tutti i soci.
- L'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità, come conferma anche il Presidente che dichiara di avere accettato il risultato della votazione

delibera:

- di variare la denominazione sociale da **"TRAPANI CLASSICA"** a **"TRAPANI CLASSICA ETS APS"**;
- di approvare ed adottare un nuovo testo dello statuto sociale, adeguato alla normativa del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni), che si allega al presente atto con lettera "A", omessane la lettura e la visione per espressa e concorde volontà del comparente;
- di delegare il Presidente dell'assemblea, il signor MARRONE D'ALBERTI VINCENZO MAURIZIO, ad apportare al presente verbale ed all'allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che fossero eventualmente richieste dalle competenti Autorità.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciassette e minuti quindici (17.15).

Si sono fatte due postille.

Richiesta

io notaio ho ricevuto il presente atto, che pubblico mediante lettura da me fattane al comparente, che l'approva espressamente.

Scritto

in parte a macchina da persona di mia fiducia da me diretta e completato e chiuso a penna da me notaio in due fogli di cui occupa tre facciate intere e della quarta fin qui, si sottoscrive alle ore diciassette e minuti venti (17.20).

MARRONE D'ALBERTI VINCENZO MAURIZIO

ADRIANA GASBARRO NOTAIO

ALLIGATO LETTERA "A"

AL N. 12610 DELLA RACCOLTA

DEL 18 MARZO 2026

STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia Ente del Terzo Settore l'Associazione di promozione sociale denominata **"TRAPANI CLASSICA - ETS APS"**, che assume d'ora in poi, la forma giuridica di Associazione, apartitica e aconfessionale.

L'associazione "TRAPANI CLASSICA - ETS APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Il logo dell'associazione è costituito dalle parole "TRAPANI CLASSICA ETS APS" scritte dall'alto verso il basso, a sinistra delle quali, a contatto con le lettere iniziali delle parole stesse, si trova la rappresentazione grafica stilizzata di una lira.

L'Associazione ha sede legale in TRAPANI.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale in altra città, che dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea, non comporta

modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di Trapani, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

(Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale")

1. L'Associazione nel caso di iscrizione al Registro Regionale o RUNTS dovrà utilizzare obbligatoriamente l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico;

2. L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);

3. La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore;

4. Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3

(Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5

(Attività e Finalità)

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento; base fondamentale

dell'attività associativa è il volontariato.

L'Associazione ha per finalità la diffusione e l'ampliamento della cultura artistica, musicale e letteraria attraverso l'organizzazione e la promozione di attività quali concerti, festival, concorsi musicali internazionali, corsi di alto perfezionamento/masterclass, congressi, seminari, conferenze, nonché di ogni altra attività e/o iniziativa di promozione dei giovani talenti.

Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà avvalersi di artisti, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione stessa nonché di enti, associazioni, fondazioni, istituti di formazione e ricerca, ministeri.

Per l'attuazione dei propri fini e scopi, l'Associazione potrà inoltre organizzare, promuovere e/o partecipare, anche in collaborazione ed assistenza con altri soggetti pubblici e/o privati, ad :

- attività e manifestazioni per lo sviluppo, anche ecosostenibile, del territorio;
- attività collegate alla valorizzazione dei beni culturali, ambientali e naturalistici, dei bacini enogastronomici, etnici, tradizionali e religiosi;
- attività finalizzate alla conservazione e valorizzazione delle risorse ambientali ed allo sviluppo sostenibile;
- attività di sviluppo locale/territoriale, di sviluppo

sociale/culturale con riferimento agli strumenti della programmazione negoziata, quali impatti territoriali, contratti d'area, contratti di programma, accordi di programma;

- attività per la realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione degli attrattori culturali e naturali del territorio diretti anche alla promozione dello sviluppo turistico

- ideazioni, produzioni, e raccolta di materiale audiovisivo e grafico, nonché utilizzo di ogni mezzo pubblicitario per operazioni di ogni genere nei settori dell'oggetto sociale.

l'Associazione potrà fare ricorso a tutte le forme di agevolazioni promosse dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali ed avvalersi di artisti, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione stessa nonché di enti, associazioni, fondazioni, istituti di formazione e ricerca, ministeri.

Può svolgere inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse

generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017.

Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statuari, per lo svolgimento delle attività, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità.

L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o

private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

ART. 6

(Ammissione ed esclusione)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato con contemporaneo versamento della quota associativa. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati,.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minori, le stesse dovranno essere controfirmate

dall'esercente la potestà.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

In caso di rigetto della domanda l'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile, non rimborsabile e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

a) decesso del socio;

b) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;

c) per mancato versamento della quota associativa per l'anno in corso;

d) per esclusione per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;

e) per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso. Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è

ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

I soci hanno il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione. Nel momento in cui l'associazione otterrà la personalità giuridica, la dichiarazione di recesso, per avere efficacia allo scadere dell'anno in corso, deve essere comunicata al consiglio direttivo almeno 3 mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale.

La quota annuale deve essere versata all'atto della richiesta di iscrizione e non è rimborsabile in caso di mancata accettazione della richiesta. In seguito, per i già soci, la quota va versata all'inizio di ogni nuovo anno sociale, entro il primo mese.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni dalla richiesta.

I soci dell'Associazione, quindi, hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale - nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da

almeno tre mesi nel libro degli associati.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

Assemblea dei soci;

Consiglio Direttivo;

Presidente;

Organo di controllo (eventuale);

Organo di revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della

funzione.

ART. 9

(L'Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione ovvero con altri mezzi tecnologici.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 10

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;

nominare e revocare i componenti degli organi sociali;

nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

approvare il bilancio;

deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

deliberare sull'esclusione degli associati;

deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;

deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo 3 delega (fino ad un massimo di tre deleghe).

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo e [quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno] il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

ART. 12

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria è validamente costituita quando:

- in prima convocazione sono presenti 3/4 degli associati aventi diritto al voto, in proprio o in delega e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

- in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, in proprio o in delega e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

in terza convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

L'assemblea straordinaria:

a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali

dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti due vice presidenti;
- elegge tra proprio componenti il Direttore Artistico (che può coincidere con il Presidente);
- elegge tra i propri componenti il Segretario;
- elegge tra i propri componenti due vice Segretari con deleghe specifiche;
- elegge tra i propri componenti il Tesoriere;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;

- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;

- conferisce procure generali e speciali;

- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;

- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;

- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;

- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 3 a 9 componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo

e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare

l'Assemblea per nuove elezioni.

ART. 14

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15

(Il Tesoriere)

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri

contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

ART. 16

(Il Segretario)

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

ART. 17

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art.2397 secondo comma, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs.

117/2017.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017.

È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

a. dalle quote di iscrizione;

b. da eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea dei soci in relazione a particolari iniziative;

c. da versamenti volontari dei soci;

d. da liberalità di privati, enti ed associazioni.

e. proventi da attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali;

proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;

f. rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;

g. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

Nell'esclusivo scopo di concorrere strumentalmente alla realizzazione dei fini istituzionali l'associazione potrà in via accessoria, ausiliaria, secondaria, comunque marginale svolgere le seguenti attività:

a. prestazioni di servizi rese ad Enti pubblici o a privati;

b. partecipazioni di soci a manifestazioni od iniziative promosse da Enti pubblici o da privati;

c. organizzazioni o collaborazioni per iniziative culturali ed artistiche rese ad Enti pubblici a privati;

d. sponsorizzazioni o abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative

istituzionali.

ART. 20

(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 21

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 22

(Bilancio di esercizio)

I documenti di bilancio dell'Associazione, o del rendiconto di cassa ove ne ricorrano i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'Consiglio Direttivo, e viene sottoposto all'assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo, per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

ART. 23

(Bilancio sociale)

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati per la definitiva approvazione.

Il bilancio sociale verrà redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 24

(Le convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/20147 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 25

(Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale o al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o del 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 26

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle

assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati e volontari)

L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. Gli associati ed i volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti

massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

ART. 28

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ART. 29

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

VINCENZO MAURIZIO MARRONE D'ALBERTI

ADRIANA GASBARRO NOTAIO

